



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°245 del 19/01/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ALIBERTI GIANLUCA FINO AL 10/03/2018, DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIGLIACCIO MARCO E PIANO ALFONSO FINO AL 10/03/2018 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI FRANCESCO PER 6 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.52 LND DEL 13/12/2017

(Gara: VIRTUS TORRE MAURA – REAL ATLETICO ROMA dell'8/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Atletico Roma, chiede a questa Corte la riformulazione della decisione di primo grado per ridimensionare le squalifiche dei sig. Proietti Francesco, Migliaccio Marco, Piano Alfonso, Alberti Gianluca;

Esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova, ascoltati, altresì, i giocatori in audizione, si evince che nei confronti del direttore di gara non c'è stato un reale comportamento violento, ma solo frasi ingiuriose ed offensive.

Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore ALIBERTI Gianluca al 25/01/2018, la squalifica a carico dei calciatori MIGLIACCIO Marco e PIANO Alfonso al 25/01/2018 e la squalifica a carico del calciatore PROIETTI Francesco a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'11 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA

RECLAMO DEL CALCIATORE MONTI CHRISTIAN E DELLA SOCIETA' A.S.D. MAGLIANO ROMANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI CHRISTIAN FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.23 LND DEL 16/11/2017
(Gara: MAGLIANO ROMANO CALCIO – TREVIGNANO CALCIO del 12/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 236 del 12/01/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

ascoltata la Società, come da richiesta; osserva;

La ASD Magliano Romano Calcio, così come il tesserato stesso, chiedono alla scrivente Corte la riformulazione della decisione di primo grado per l'annullamento della squalifica nei confronti dello stesso tesserato, Sig. MONTI Christian;

Esaminati gli atti ufficiali, nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara ha evidenziato il fatto che, al di là di un dolore iniziale sulla fronte, è riuscito a concludere la gara senza alcun intervento medico, non dovendo, quindi, sospendere la partita;

Riscontrato, altresì, che comunque ci sono stati sì insulti, così come un comportamento poco consono nei confronti del direttore arbitrale, ma non tali da dover rientrare nella condotta violenta di cui al C.U. n.104/A del 2014;

Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MONTI Christian al 31/12/2018, escludendo, altresì, l'applicazione delle misure amministrative di cui all'art.16, comma 4 bis del C.G.S..

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 6/12/2017

(Gara: SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO – CITTA' DI ANAGNI del 3/12/2017 – Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 236 del 12/01/2018

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società A.S.D. Città di Anagni, chiede l'annullamento e la revoca della multa, o, in subordine, la riduzione della stessa con la derubricazione della violazione a insulto generico, così come previsto dall'art.11, comma 1 del C.G.S.;

esaminati gli atti ufficiali, il contenuto del referto arbitrale, nonché le dichiarazioni degli assistenti arbitrali sentiti, altresì, in sede di supplemento di referto, nelle quali, viene evidenziata dettagliatamente la condotta lesiva della dignità umana così come previsto dall'art.11 bis C.G.S.;

considerato che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.S.G.;

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 19 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli